



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale,

Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale

Distretto XII - C.F. 97020810582 - Cod. Meccanografico: RMPM12000L

Sito web: <http://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it> e-mail: rmpm12000l@istruzione.it pec:
rmpm12000l@pec.istruzione.it

Prot. n. 4736

Agli studenti e alle loro famiglie

Al personale docente e ATA

Al DSGA

All'albo Online

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA (tutela della salute nelle scuole)

Al fine di promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. La disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di educare al rispetto delle norme, prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette, garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo ed educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.

Il D. Lgs. 104 del 12 settembre 2013 all'art. 4 stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali chiusi e aperti della scuola.

È altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche.

Così come stabilito dall'Art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 28.12.2001 n. 448; dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981; dall'Art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il

modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13IT (causale: infrazione divieto di fumo – ISM G. Bruno di Roma), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'istituto.

I trasgressori dovranno inviare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento alla scuola rmpm12000l@istruzione.it onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento da una somma di euro 200,00 a euro 2.000,00.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

A tal proposito si ricorda anche il recente D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che è finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dell'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina. Dopo la L. 3 del 16 gennaio 2003, art. 51, "Tutela della salute dei non fumatori", si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni. Inoltre la L. 28 dicembre 2015, n. 221 sulla cosiddetta "green economy", pubblicata in G.U. il 18 gennaio ed entrata in vigore a partire dal 2 febbraio 2016, ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Si ricorda che i dipendenti della scuola, che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, c. 1, lettera b) del DPCM 14.12.1995, il DS ha individuato i responsabili preposti alla applicazione del divieto nella scuola nelle seguenti figure:

RESPONSABILI PREPOSTI

DS, Prof.ssa Alessandra Lorini; Dsga, Sig. Paolo Sarro; tutti i docenti di Scienze Motorie dell'istituto G. Bruno di Roma; con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto;
- Notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.

Tutto il personale docente e ATA è altresì tenuto a rilevare eventuali violazioni e a comunicarle ai preposti incaricati (NO rilevazioni generiche, ma "a Mario Rossi della classe R in data X alle ore YY presso il locale Z gli è stato contestato il divieto di fumo").

MODALITA' DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE.

- A. Accertata l'infrazione, i soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto di fumo devono informare il trasgressore che ha violato la normativa antifumo di essere gli Incaricati a contestare la violazione e procedere a stilare il verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (All.1) e procedere ad informare i genitori, se il trasgressore è minorenni. Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Una volta identificato, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: *"E' stato richiesto al trasgressore se volesse far trascrivere nel verbale le proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*.
- B. Il pagamento della sanzione è effettuato:
1. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
 2. Direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
 3. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, in dicendo la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).
- C. La sanzione amministrativa varia da un min. di euro 27,50 ad un max di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 mesi. I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva al Prefetto di Roma. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
- In caso di recidiva, gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.
- Nel caso in cui qualche studente fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione all'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si coglie l'occasione per ricordare ci anche i collaboratori scolastici hanno il dovere preminente di far rispettare il suddetto divieto attraverso una vigilanza costante, nell'orario di servizio, nelle zone di loro competenza e segnalare eventuali trasgressori agli addetti alla vigilanza antifumo.

Roma, 11 settembre 2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa  Il 13/09/2024 alle 14:33:25,
 la volontà di apporre qui la propria
 Firma Elettronica Avanzata ai sensi
 dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Segue Verbale di accertamento.

All. 1

DIVIETO DI FUMO

(Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, Art. 4)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO

Verbale n. _____/_____ (anno)

Il sottoscritto _____, incaricato con determinazione del DS per la vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo, dando atto di aver preliminarmente effettuato formale richiamo, ha accertato che:

in data odierna alle ore _____ presso _____

(indicare il luogo in cui è stata riscontrata l'infrazione), dove vige il divieto di fumo come attestato da cartello stabilmente esposto e/o da Regolamento di Istituto, il/la sig./Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____, identificato/a con _____ (indicare documento di riconoscimento anche se persona conosciuta) ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (D. L. 104 del 12 settembre 2013 art. 4) in quanto (descrivere infrazione accertata):

In relazione all'anzidetta infrazione, che è stata immediatamente contestata, il trasgressore ha

Ovvero, non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

(trasmette il verbale sollecitamente al DS e provvede alla sua notificazione entro 90 gg dalla contestazione). Si informa il trasgressore che:

- L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata (da 55,00 a 550,00 euro) in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino a 12 anni;
- Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla data di contestazione o di notificazione (da 18,00 a 184,25 euro).

- Il Prefetto di Roma è individuato quale Autorità competente a ricevere, entro 30 gg dalla contestazione o trasmissione a mezzo posta (in caso di mancata contestazione immediata), eventuali scritti difensivi.
- Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 gg. Dalla data di contestazione o di notificazione in banca o presso gli uffici postali.
- Al fine di completare il procedimento sanzionatorio, il trasgressore è tenuto a trasmettere copia della ricevuta di avvenuto pagamento alla segreteria scolastica.
- Trascorsi inutilmente i termini di legge, in caso di mancata ricezione di copia dell'avvenuto versamento della sanzione, conformemente a quanto disposto dall'art 17 della L. 689/1981, si procederà a presentare rapporto al locale Prefetto (UTG).
- Il presente verbale è compilato e sottoscritto in triplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato per ricevuta.

Roma, _____

Il trasgressore

L'incaricato

AL PERSONALE INCARICATO

E per conoscenza a TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

AGLI ATTI

AL SITO WEB

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMARE.

VISTA la L. 11 novembre 1975, n. 584;

VISTA la L. 16 gennaio 2003, n. 3 in GU n. 15 del 20 gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di PA;

VISTA la L.448 del 28 dicembre 2001 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO- art. 52 c. 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 L. 584/1975);

VISTA la L. 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 L. 584/1975);

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della PA o dei gestori di servizi pubblici”;

VISTA la L. 31 ottobre 2003, nr. 306 – art. 7;

VISTO il DPCM 23 dicembre 2003 – Attuazione dell'art 51, c. 2 L. 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

VISTA la circolare del Ministero della salute – circolare 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla della salute dei non fumatori;

VISTO il D.L. 104/2013 (GU Serie Generale n. 214 del 12.09.2013);

PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto G. Bruno di Roma e dei locali di esso utilizzati;

RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da funzionari, dipendenti di questo istituto debitamente incaricati;

VISTO il PTOF di Istituto 2022-2025;

VISTI i progetti in esecuzione sia per l'educazione alla prevenzione e alla salute, sia del rispetto dell'ambiente e dell'eco-sistema;

DETERMINA

Di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto:

SEDE DI VIA ISOLE CURZOLANE:

SEDE DI VIA DELLA BUFALOTTA:

con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto;
- Notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi o ai diretti interessati, se maggiorenni, o a chiunque venga sorpreso a fumare nei locali della scuola.

Per i Documenti di attestazione della funzione di incaricato dell'applicazione della Legge 584/1975 (divieto di fumo in determinati locali) - VEDERE ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA NELL'APPOSITA SEZIONE DEL SITO.

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELLA FUNZIONE DI INCARICATO

Dell'applicazione della L. 584/1975 (divieto di fumo in determinati locali)

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Lorini, Dirigente Scolastico dell'ISM G. Bruno di Roma

DICHIARA

Di aver nominato, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla predetta legge, Incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla L. 584/75 (divieto di fumo) nell'ambito dei locali dell'istituto comminando le eventuali sanzioni, il Dsga, Sig. Alessandro Paoli (farlo per ciascun incaricato) che sarà identificabile attraverso la carta di identità che sarà esibita su richiesta, ad eventuale trasgressore.

Fa presente a chi legge che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'incaricato è un Pubblico ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge 584/75 nell'ambito scolastico.

Gli interessati debbono ottemperare pena l'applicazione dei seguenti artt. Del c.p.:

Art. 337 del c.p.: "Resistenza a un pubblico ufficiale" -

"chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni".

Art. 496 del c.p.: "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

"chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 516,00".

